



COMUNE DI AGUGLIANO

Provincia di Ancona

3° Settore "TECNICO" – Servizio Urbanistica

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI MINORI



Approvato con D.C.C. n. 84 del 21/12/2004
e successive modificazioni

MODIFICA – NOVEMBRE 2013

Art. 1

Il regolamento disciplina una serie di interventi edilizi minori, volti alla realizzazione di modesti manufatti riconducibili al concetto di “pertinenza”, quali piccole strutture attrezzate per la cura dei giardini e degli orti, per la custodia dei cani e per la fruizione degli spazi aperti delle abitazioni.

Tali manufatti sono esclusi dal concetto di “nuova costruzione” di cui all’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 quando rispettano le limitazioni e prescrizioni di seguito specificate per ogni singola tipologia; in caso contrario sono considerati “interventi di nuova costruzione”, soggetti al rispetto della relativa normativa ed al regime del Permesso di Costruire.

Nella zona agricola i manufatti stessi possono essere realizzati o come pertinenze di abitazioni o come pertinenze di piccoli appezzamenti di terreno coltivati ad orto, e non devono essere finalizzati allo svolgimento di attività produttiva agricola, regolamentata da apposita normativa.

La pertinenza dovrà essere priva di autonomo accesso dalla via pubblica e insuscettibile di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche.

Debbono pertanto ritenersi pertinenze quelle opere che non siano significative in termini di superficie e di volume e che per la loro strutturale connessione con l’opera principale siano prive di valore venale ed autonomo.

La pertinenza non costituisce parte accessoria di un edificio in quanto non si configura come elemento fisico, strutturale e funzionale integrativo dell’organismo originario e non separabile da questo.

Le pertinenze, fermo restando le caratteristiche di seguito specificate per ogni singola tipologia, dovranno comunque avere struttura leggera prefabbricata, rimovibile per smontaggio e non per demolizione e non dovranno comportare trasformazione in via permanente del suolo inedificato;

Non è ammessa alcun tipo di pertinenza nel raggio di 5,00 ml da finestre di altra proprietà se il proprietario dell’unità immobiliare ove è situata la finestra stessa non ne autorizza espressamente la realizzazione.

Qualora l’intervento interessi parti condominiali è fatto obbligo allegare alla S.C.I.A. il parere favorevole da parte dell’assemblea condominiale.

Va comunque rispettato e verificato quanto stabilito nel merito dall’art. 3, comma 1, punto e.6 del D.P.R. 380/2001 ossia nel caso di manufatti pertinenziali di edifici esistenti, il relativo volume è comunque inferiore al 20% di quello del fabbricato principale o della porzione di fabbricato di cui il manufatto va a costituire pertinenza.

Quando le pertinenze sono previste a servizio di un condominio e poste su corti comuni condominiali, la percentuale del 20% va riferita all’intero edificio e ogni intervento è soggetto a parere favorevole da parte dell’assemblea condominiale.

Possono essere installati più manufatti per ogni unità abitativa, purchè il volume complessivo rientri nel 20% sopra specificato e a condizione che si realizzi non più di un manufatto per ogni tipologia di cui al presente regolamento.

In questo caso i manufatti devono essere fisicamente individuabili ed essere distanziati di almeno 1 metro.

Non sono assoggettati ad alcun atto autorizzativo in materia edilizia i manufatti tipo piccoli forni domestici in muratura, locali contatori e simili, destinati ad usi specifici e non suscettibili di altri utilizzi rispetto a quelli per cui sono stati realizzati, nei quali non sia possibile accedere e quindi senza alcun tipo di permanenza di persone e cose, in ogni caso non devono avere una superficie coperta superiore a 3,00 mq ed altezza non superiore a quella della recinzione più vicina.

Il limite di altezza massima consentita indicata negli articoli successivi è quella misurata al colmo (massimo ingombro).

Art. 2

La realizzazione di opere pertinenziali non è soggetta al rilascio del Permesso di Costruire, ma **alla presentazione di Segnalazione di Inizio Attività**, come precisato nei successivi articoli del presente regolamento.

La documentazione da allegare alla **S.C.I.A.** sarà quella stabilita dalla normativa vigente alla data di presentazione della **segnalazione** stessa. I soggetti abilitati a presentare la richiesta sono quelli indicati dalle vigenti disposizioni di legge.

La progettazione di tali opere dovrà, inoltre, salvaguardare la sicurezza delle altre proprietà limitrofe.

Dovranno comunque essere rispettate, oltre che le norme del Codice Civile, quelle igienico-sanitarie vigenti, quelle del Codice della Strada, quelle relative a vincoli specifici ed quelle sovraordinate alle disposizioni comunali.

Tutti i manufatti ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale o all'interno delle zone soggette a piani di recupero sono comunque assoggettati alle specifiche disposizioni normative, autorizzative e procedurali in queste vigenti.

Per quanto concerne le zone A (centri storici di Agugliano e Castel d'Emilio, ambiti IR 1 e IR 6 del P.R.G.), **vige quanto dettato dalle NTA dei relativi Piani Particolareggiati**, gli interventi di cui ai successivi articoli, **ad eccezione di quelli di cui all'art. 14, punto 3**, sono consentiti previa acquisizione del parere favorevole della Commissione edilizia comunale.

Per quanto concerne le zone E (territorio agricolo, ambiti T del P.R.G.), gli interventi di cui ai successivi articoli, **ad eccezione di quelli di cui all'art. 14, punto 3**, sono consentiti previa acquisizione del parere favorevole della Commissione edilizia comunale.

Art. 3

Sono da considerarsi pertinenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e soggetti al regime della **Segnalazione Certificata di Inizio Attività**, i piccoli manufatti rimovibili al servizio delle aree verdi e/o cortilive quali PICCOLE SERRE DI FERRO E VETRO, in struttura leggera e di facile smontaggio (tutte di volume massimo pari a 10 mc. ed altezza interna media inferiore a m. 2.20), **che rispettano i limiti volumetrici di cui all'art. 1.**

L'installazione di tali manufatti è consentita una tantum (in deroga a distanze ed indici planovolumetrici di Piano Regolatore) per unità immobiliare, possibilmente nei retro degli immobili e nel rispetto delle norme del Codice Civile, di quelle igienico-sanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali.

Le strutture non possono avere funzione di ricovero autovetture.

Art. 4

Sono da considerarsi pertinenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e soggetti al regime della **Segnalazione Certificata di Inizio Attività**, i GAZEBO a servizio della residenza, limitatamente ad uno per unità immobiliare e giardino (le due condizioni devono coesistere), **che rispettano i limiti volumetrici di cui all'art. 1.**

Oltre al rispetto delle norme del Codice Civile, di quelle igienico-sanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali, tali manufatti in struttura leggera devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- h. max esterna = m.3.00;

- superficie coperta max = mq. 16,00 (**per superficie coperta è da intendersi quella effettivamente corrispondente alla copertura, comprendendo anche eventuali sporgenze**);

La struttura non può essere tamponata; può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali piante rampicanti, teli, stuoie e legno; è

inoltre possibile installare, in luogo della copertura o sopra la stessa, pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; nel caso in cui i pannelli vadano a coprire l'intera superficie della copertura, la stessa può arrivare fino ad una superficie massima di mq. 26.

La struttura dovrà avere pianta regolare strettamente correlata alla forma dell'edificio, dovrà avere una distanza dall'edificio di almeno 50 cm. e non può avere funzione di ricovero autovetture.

Art. 5

Sono da considerarsi pertinenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e soggetti al regime della **Segnalazione Certificata di Inizio Attività**, i PERGOLATI (su terrazzi, corti e giardini esclusivi o condominiali **posti in aderenza a pareti dell'edificio principale**), a servizio della residenza, di abbellimento degli edifici principali, **che rispettano i limiti volumetrici di cui all'art. 1** e la cui superficie sia inferiore al 25% della superficie coperta dell'abitazione di pertinenza. Dovranno comunque essere rispettate, oltre alle norme del Codice Civile, a quelle igienico-sanitarie vigenti, a quelle del Codice della Strada, a quelle di vincoli specifici ed a quelle sovraordinate alle disposizioni comunali, le seguenti prescrizioni:

- h. max esterna= m.3.00;

- superficie coperta massima = mq. 20,00 (**per superficie coperta è da intendersi quella effettivamente corrispondente alla copertura, comprendendo anche eventuali sporgenze**);

La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa, a sostegno di piante rampicanti. Trattasi quindi di intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura non può essere tamponata (salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti); può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali piante rampicanti, teli, stuoie e legno; è inoltre possibile installare, in luogo della copertura o sopra la stessa, pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; nel caso in cui i pannelli vadano a coprire l'intera superficie della copertura, la stessa può arrivare fino ad una superficie massima di mq. 26.

La struttura non può avere funzione di ricovero autovetture. **Per gli interventi ricadenti nei centri storici di Agugliano e Castel d'Emilio le presenti norme vanno integrate con quanto previsto dai vigenti piani particolareggiati.**

Art. 6

Sono da considerarsi pertinenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e soggette al regime della **Segnalazione Certificata di Inizio Attività**, le CASETTE RICOVERO ATTREZZI DA GIARDINO (annesse all'abitazione) in struttura leggera (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione), **che rispettano i limiti volumetrici di cui all'art. 1 ed abbiano** di volume superiore a mc. 3,00 ed inferiore a mc. 15,00 ed altezza massima non superiore a m. 2,50. La loro installazione, possibilmente nei retro degli immobili, dovrà rispettare quanto prescritto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti, dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. La struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.

Art. 7

Sono da considerarsi pertinenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e soggetti al regime della **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** le **TETTOIE PER RICOVERO AUTOVETTURE** che

rispettano i limiti volumetrici di cui all'art. 1, realizzabili solo nel caso in cui l'abitazione risulti sprovvista di autorimessa, oppure l'autorimessa esistente risulti insufficiente rispetto alla dotazione minima (un posto auto per appartamento); i manufatti per il riparo delle auto dovranno avere le caratteristiche costruttive previste per i pergolati ed una superficie coperta massima pari a mq. 25 per unità immobiliare, considerando per ogni posto auto uno spazio di ml. 2,50 x 5,00.

La loro installazione, possibilmente nei retro degli immobili, dovrà rispettare quanto prescritto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti, dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle disposizioni comunali.

Non costituiscono invece pertinenze con consistenza volumetrica, e quindi non soggette al limite volumetrico di cui all'art.1, le PENSILINE A SBALZO per la protezione e l'ombreggiatura degli infissi e dei balconi. Le pensiline **devono essere prive di** elementi verticali portanti (pilastrini e simili).

La sporgenza dal filo del muro esterno del fabbricato deve essere quella strettamente necessaria allo svolgimento della funzione protettiva e deve comunque essere raccordata con quella di eventuali altri elementi presenti sulla facciata (aggetti, rientranze, decorazioni e simili).

Nel caso di protezione di balconi, la sporgenza della struttura di riparo non può superare quella del balcone sottostante.

Qualora la pensilina interessi il suolo pubblico si dovrà rispettare anche quanto indicato all'art. 68 del Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 8

Sono da considerarsi pertinenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e soggetti al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività i manufatti destinati a RICOVERO PER CANI, posti esclusivamente su giardini privati e finalizzati al riparo del cane dal sole e dalle intemperie.

Tali manufatti, dovranno essere realizzati nel rispetto dell'art. 1 del Regolamento Regionale 13/11/2001 n. 2 ed inoltre rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- **superficie massima coperta pari a 8,00 mq, compresa la cuccia (per superficie coperta è da intendersi quella effettivamente corrispondente alla copertura, comprendendo anche eventuali sporgenze);**
- **altezza massima di 2,40 m.**

La struttura non dovrà essere tamponata lateralmente e la copertura dovrà essere in materiale idoneo, trattato in maniera da ridurre l'impatto ambientale.

Art. 9

E' soggetta al regime della **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** l'installazione, su suolo pubblico o privato, di STRUTTURE TEMPORANEE, anche tamponate, ma completamente e facilmente rimovibili.

Tali strutture possono essere installate in tutto il territorio comunale e devono essere destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee o stagionali, come quelle di seguito elencate:

- **attrezzature, chioschi, tettoie, copertura di impianti sportivi, ombreggiature per parcheggi ed altri manufatti destinati ad uso commerciale, pubblicitario o turistico-ricreativo;**
- **manufatti di supporto per lo svolgimento di opere edilizie, di scavo, di realizzazione di infrastrutture stradali e di rete, etc. quali baracche di cantiere, containers attrezzati, wc e simili;**
- **manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie di deposito e magazzinaggio per particolari esigenze di attività commerciali o produttive esistenti, da installare nelle aree accessorie**

al fabbricato, o ai fabbricati, sede dell'attività, oppure in aree diverse anche non edificate, purché già urbanizzate e sistemate (piazze, parcheggi, etc.);

- manufatti occorrenti a sostituire temporaneamente edifici, o parti edificio, cui siano venute meno, per qualsiasi motivo, le condizioni di agibilità;
 - manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie per l'esercizio dell'attività agricola e/o agrituristica, quali tettoie, ricoveri, ombreggiature, etc. diversi da quelli già normati dalla LR 13/90;
 - serre provvisorie/stagionali costituite da teli di materiale plastico sostenute da montanti semplicemente infissi nel terreno.
- **manufatti destinati a scopo di studio e ricerca installati da Enti istituzionali.**

Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze per le quali vengono installati **e giustificate attraverso la redazione di una specifica relazione**, la loro localizzazione nell'area di sedime dovrà essere coordinata con le altre costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di fuga.

La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti e dal Codice della Strada e non devono essere interessate aree verdi, aiuole, alberature anche singole, aree sia pubbliche che private interessate alla sosta; non devono inoltre causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale.

I manufatti potranno essere realizzati con le seguenti tipologie costruttive:

- elementi semplici prefabbricati da assemblare di materiale leggero (legno, metallo, etc.) che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità;
- elementi monoblocco finiti trasportabili tipo containers attrezzati, cabine, wc e simili;
- rimorchi attrezzati tipo caravan.

Oltre alla documentazione prevista dal R.E.C., per questi manufatti dovrà essere presentata una dichiarazione a firma del richiedente in cui siano esplicitamente indicati:

- il periodo di tempo entro il quale il manufatto resterà installato, specificando se stagionale o temporaneo;
- le motivazioni che giustificano la necessità di installare il manufatto;
- l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo autorizzato;
- l'impegno alla rimozione immediata del manufatto in seguito a semplice comunicazione del Comune in caso di sopravvenute esigenze che ne obblighino la rimozione;
- l'impegno alla manutenzione ed al mantenimento del decoro delle aree interessate;
- l'impegno a che, una volta rimosso il manufatto, i luoghi vengano ripristinati nella situazione antecedente l'installazione dello stesso.

Non è prevista alcun tipo di proroga automatica dei termini di tempo entro i quali il manufatto va rimosso.

Nel caso di manufatto a carattere stagionale, il cui titolare è lo stesso dell'anno precedente e del quale non vengono modificate né le caratteristiche costruttive e dimensionali né la posizione già dichiarate, lo stesso potrà essere nuovamente installato, ove nel frattempo non intervengano nuove normative ostative, la corrispondente stagione dell'anno successivo, previa **presentazione di nuova S.C.I.A.** che indichi il rispetto di quanto previsto dal precedente titolo abilitativo e le date di installazione e rimozione del manufatto; **in tal caso potrà non essere nuovamente presentata la documentazione già acquisita.**

Nel caso di manufatti a carattere temporaneo, ove necessiti il mantenimento per un periodo di tempo più lungo, dovrà essere presentata nuova **S.C.I.A.** entro i termini di scadenza di quello precedente; in tal caso potrà non essere nuovamente presentata la documentazione già acquisita, ma dovrà comunque essere specificatamente motivata la ragione del prolungamento dei termini e l'accettazione di detta proroga sarà ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale. **Non potranno comunque essere concesse proroghe superiori a 1 anno e per un periodo complessivo totale superiore a 3 anni.**

L'autorizzazione, nel caso di occupazione di suolo pubblico, è rilasciata con le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

Art. 10

Fermo restando che possono essere installati come accessori delle eventuali residenze presenti in questi edifici tutti i manufatti indicati negli articoli precedenti, per l'esercizio delle ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI TURISTICO-RICREATIVE e similari è consentita l'installazione dei manufatti di seguito elencati, che sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e soggette al regime della **Segnalazione Certificata di Inizio Attività**.

10.1 TETTOIE, PERGOLATI, GAZEBI, TENDE CON STRUTTURA FISSA A TERRA

E' consentita l'installazione di tettoie, pergolati, gazebi, tende con struttura fissa a terra, a protezione di terrazzi o aree scoperte, come pertinenza di edifici o unità immobiliari destinati all'esercizio di attività produttive, commerciali e turistico-ricreative esistenti, **per una superficie coperta pari a quella strettamente necessaria per assolvere la funzione di supporto all'attività svolta e comunque nel rispetto dei limiti volumetrici di cui all'art. 1.**

Le strutture portanti possono essere realizzate in legno o in metallo.

Le tettoie ed i gazebi possono essere coperti con teli, stuoie, pannelli trasparenti in vetro, policarbonato o simili o legno, purché coordinate con quelle già presenti nelle coperture esistenti dell'edificio; non è consentita la copertura con la sola guaina impermeabilizzante.

I manufatti non possono essere tamponati in maniera fissa sui lati, salvo che per le murature esterne dell'edificio già presenti; **per dimostrate esigenze produttive, documentate da apposita relazione dalla quale si evincano le necessità dell'attività nonché si dimostri l'insufficienza della SUL esistente, potranno essere installati infissi, pannelli o tendoni scorrevoli estesi per tutta l'altezza dal pavimento alla copertura e completamente apribili a pacchetto.**

Terminata l'attività per la quale i manufatti erano stati richiesti gli stessi devono essere obbligatoriamente rimossi. A garanzia di tale rimozione dovrà essere fornita apposita polizza fideiussoria di importo pari al costo della rimozione, da documentare con apposita stima da allegare alla richiesta.

L'altezza massima consentita è pari a metri 3,00 per le attività commerciali e turistico-ricreative, mentre per le attività produttive non potrà essere superiore a quella del manufatto esistente.

10.2 STRUTTURE OMBREGGIANTI PER PARCHEGGI

E' ammessa l'installazione di strutture ombreggianti per i parcheggi, siano essi destinati ai mezzi dell'azienda e dei suoi dipendenti che a quelli dei clienti.

I manufatti dovranno avere struttura portante in legno o in metallo, anche come tensostruttura, la copertura potrà essere realizzata con teli in tessuto plastificato, con teli di materiale plastico, con cannucciaia o similari.

E' inoltre possibile installare, in luogo della copertura o sopra la stessa, pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

I manufatti potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta e non le corsie di transito, e non potranno essere tamponati.

Nel rispetto delle suddette condizioni, l'ombreggiatura potrà essere estesa a tutta l'area destinata a parcheggio.

Art. 11

Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine del mantenimento delle condizioni di decoro.

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi per la mancata manutenzione dei manufatti resta a carico del titolare della **Segnalazione Certificata di Inizio Attività**.

Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente **segnalato**, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.

La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente regolamento.

Art. 12

Per quanto concerne l'installazione di CONDUTTURE ELETTRICHE e TELEFONICHE e la realizzazione di brevi tratti di RETE FOGNARIA ai fini dell'allaccio di nuove utenze da parte degli Enti gestori ed ai fini di pubblica utilità, in riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, dovrà essere presentata una **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** solo nel caso in cui tali interventi comportino la realizzazione di manufatti fuori terra, notevoli opere murarie ed ingenti scavi e reinterri; tale valutazione sarà effettuata dall'Ufficio Tecnico comunale. In tutti gli altri casi sarà sufficiente **la presentazione di una semplice comunicazione agli uffici comunali. Qualora l'intervento interessi il suolo pubblico dovrà essere acquisita specifica autorizzazione alla manomissione dello stesso.**

Art. 13

Sono considerate pertinenze, soggette al regime della Segnalazione Certificata Inizio Attività, le CASSETTE RICOVERO ATTREZZI a servizio di piccoli appezzamenti di terreno coltivati ad orto. Tali manufatti dovranno avere struttura portante leggera in legno o metallo, rimovibile per smontaggio e non per demolizione, potranno essere impermeabilizzati e verniciati con colori compatibili con il contesto e dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- **superficie lorda massima pari a 9 mq;**
- **altezza massima a m.2,50;**
- **pianta rettangolare o quadrata e copertura a falde inclinate;**
- **divieto di pavimentazione dell'area circostante;**
- **divieto di trasformazione in via permanente del suolo inedificato.**

Art. 14

Sono soggetti **alla presentazione di una semplice comunicazione agli Uffici comunali** i seguenti interventi:

1. l'installazione di TENDE DA SOLE AGGETTANTI;
2. l'installazione di FRECCE DI INDICAZIONE e **INSEGNE NON LUMINOSE**;
3. l'installazione sulle pareti degli edifici di BACHECHE, VETRINE e TARGHE.

Nei casi in cui sia necessario acquisire pareri e/o autorizzazioni ai sensi del Codice della strada o autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, gli stessi dovranno essere assunti prima della presentazione della comunicazione ed allegate alla stessa.

L'Ufficio Tecnico, **per gli interventi di cui ai punti 1 e 2** ricadenti nei centri storici di Agugliano e Castel d'Emilio e nelle relative aree di tutela di 1° livello, qualora lo reputi necessario potrà richiedere l'assunzione di un parere preventivo da parte della Commissione edilizia comunale.